

# TI\_GERICHTE 14.2000.00005 vom 31. Juli 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-07-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2000.00005](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2000.00005)

FR: TI\_GERICHTE 14.2000.00005 du 31 juillet 2000

IT: TI\_GERICHTE 14.2000.00005 del 31 luglio 2000

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Le decisioni in materia di rigetto dell'opposizione, in tutte le istanze, vanno pronunciate in procedura sommaria (art. 25 cifra 2, let. a LEF).

### E. 1.1

Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 28 dicembre 1999 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città vengono riformati come segue: "1. L'istanza 12 ottobre 1999 di \_\_\_\_\_, è parzialmente accolta. 1.1. L'opposizione interposta da \_\_\_\_\_, al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ dell'UEF di Locarno è rigettata in via provvisoria per l'importo di fr. 287'448.— oltre interessi al 10% dal 1. gennaio 1996. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.— è a carico metà per parte, compensate le indennità." 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 900.— è a carico metà per parte, compensate le indennità. 3. Intimazione: \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ La segretaria \_\_\_\_\_

### E. 1.2

Il giudice del rigetto accerta tuttavia d'ufficio, ed in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute: CEF 30 giugno 1972 in ric. Faoro, Rep. 1972, p. 344, consid. 6; CEF 8 aprile 1974 in ric. De Vittori, Rep. 1975, p. 101), certe questioni, e segnatamente se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto, se vi è il trinomio di identità tra, da una parte, l'escutente, l'escusso ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, e, dall'altra, il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti quale titolo di rigetto, e se la concessione del rigetto sia compatibile con l'ordine pubblico materiale svizzero. Non vale per queste questioni la limitazione dei mezzi di prova ("Beweismittelbeschränkung", cfr. in materia di exequatur di decisioni estere, DTF 61 I 278; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 60 ad art. 80, con rif.), ma il giudice deve fondarsi solo sui documenti prodotti dalle parti ( Gilliéron , op. cit., n. 68 ad art. 84) o sulle risultanze delle prove assunte su istanza delle parti.

### E. 1.3

Quando una parte allega l'applicazione del diritto straniero, essa dovrà spontaneamente, in deroga parziale all'art. 16 cpv. 1 LDIP, che, in procedura sommaria, si applica solo per

analogia (cfr. Gilliéron , op. cit., n. 67 ad art. 84), stabilirne il contenuto, in base ad elementi affidabili, non bastando di regola dichiarazioni di liberi professionisti, ma dovendo far capo, se del caso, a pareri oggettivi di istituti ■ ad esempio l'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna ■ o autori neutri. In caso di omissione, il giudice applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).

## **E. 2**

L'appellante rimprovera al primo giudice di aver esaminato delle questioni giuridiche che non erano state sollevate dall'escutente. Il giudice applica però d'ufficio il diritto ("iura novit curia") e, in particolare, esamina d'ufficio se i documenti prodotti costituiscono un valido titolo di rigetto dell'opposizione (cfr. supra cons. 1b). Ben poteva quindi il Pretore – anzi doveva – verificare se l'atto notarile prodotto dall'escutente (doc. B) era o meno da considerare quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF. È vero che il giudice, per il principio di celerità, non è obbligato ad accertare d'ufficio il contenuto del diritto straniero (cfr. supra cons. 1c). Non si può tuttavia, dal punto di vista del diritto esecutivo, rimproverargli di averlo fatto se egli è pervenuto ad un risultato corretto rispettando il principio di celerità. L'appellante non si duole dei tempi di emanazione della decisione. Il punto di sapere se la sentenza impugnata è giuridicamente sostenibile sarà esaminato nei considerandi che seguono.

## **E. 3**

Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le transazioni e riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF).

### **E. 3.1**

Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron , op. cit., n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione internazionale o la LDIP parifica un determinato atto estero (p. es. un titolo della giurisdizione volontaria) ad una sentenza esecutiva (cfr. art. 50 CL o 31 LDIP), tale atto va considerato quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80, con rif.; Gilliéron , op. cit., n. 72 ad art. 30a; contra: Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 73 ad § 19 ). Non si capirebbe altrimenti il senso dell'assimilazione voluta dagli Stati parti alla convenzione o dal legislatore (cfr. Monique Jametti Greiner , Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, tesi Basilea 1997, p. 219; Andreas Bucher , Droit international privé suisse, t. I/1, Basilea 1998, n. 862).

### **E. 3.2**

Come rettamente constatato dal giudice di prime cure, la Convenzione di Lugano non è applicabile alla presente causa, il titolo di rigetto invocato (doc. B) essendo anteriore all'entrata in vigore di questa convenzione per la Svizzera, avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL). L'art. 54 cpv. 2 CL non trova d'altra parte applicazione, l'atto notarile non essendo ovviamente una decisione emanata nell'ambito di un'azione giudiziaria.

### **E. 3.3**

La Convenzione 2 novembre 1929 tra la Confederazione Svizzera e il \_\_\_\_\_ circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali \_\_\_\_\_ si applica solo alle decisioni emanate da un tribunale civile, senza riguardo alla loro denominazione (sentenze, decisioni, mandati d'esecuzione, cfr. art. 1), alle transazioni giudiziali (art. 8) e alle sentenze arbitrali (art. 9). La "Schuldanerkenntnis" 2 ottobre 1978 (doc. B) prodotta dall'escutente non risulta pertanto essere sottoposta a questa Convenzione. L'atto notarile non accenna in effetti minimamente ad un esperimento di conciliazione ai sensi dell'art. 8 della Convenzione e risulta essere un semplice titolo autentico ("Urkunde", cfr. il titolo del doc. B) stragiudiziale (cfr. doc. D, formulario "Angaben über den wesentlichen Inhalt des zuzustellenden Schriftstücks", in calce). La Convenzione elvetico-germanica non si oppone tuttavia alla riconoscibilità né all'eseguibilità di altri titoli. Nella misura in cui la LDIP dovesse prevedere norme più favorevoli che detta Convenzione, andrebbero quindi applicate le norme della LDIP (cfr. Andreas Bucher, op. cit., n. 574 e 585).

### **E. 3.4**

L'applicabilità delle norme della LDIP concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri (art. 25 e seguenti) alla presente fattispecie deriva dall'art. 199 LDIP, essendo decisiva, dal punto di vista intertemporale, la data dell'istanza di riconoscimento (in casu l'istanza di rigetto è del 12 ottobre 1999) e non la data del titolo di rigetto. Gli effetti giuridici del titolo sono retti dal diritto applicabile al momento in cui sono sorti o esplicano le loro conseguenze (art. 196 LDIP). La questione di sapere se l'atto notarile in questione sia o meno, nel 1999, suscettibile di esecuzione in Svizzera va quindi risolta alla luce della LDIP.

## **E. 4**

Giusta l'art. 25 LDIP, applicabile per analogia al riconoscimento ed all'esecuzione di decisioni e documenti della giurisdizione volontaria (art. 31 LDIP), una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera (risp. ivi dichiarata esecutiva, cfr. art. 28 LDIP) se vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se essa non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b), e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 LDIP (lett. c).

### **E. 4.1**

In casu, la questione di sapere se l'atto notarile prodotto come titolo di rigetto costituisce un documento della giurisdizione volontaria ai sensi dell'art. 31 LDIP va risolta negativamente. a. Per una parte della dottrina (Berti/Schnyder, Kommentar IPR, n. 3 e 7 ad art. 31; Knoepfler/Schweizer, n. 744), l'art. 31 LDIP include tutti gli atti autentici, senza limite; altri autori (Bucher, n. 614-615, con rif.) restringono l'estensione di questa norma agli atti emananti da un'autorità con funzione giurisdizionale, escludendo quindi gli atti pubblici non giurisdizionali, ossia gli atti che si limitano ad incorporare un atto privato preesistente, conferendogli un'efficacia superiore quale mezzo di prova o titolo esecutivo; una terza corrente dottrinale è rappresentata da Jametti Greiner, che distingue tra decisioni e "documenti" ("Urkunde", "acte") della giurisdizione volontaria (cfr. op. cit., p. 185 e 227 n. 1), e definisce questi ultimi quali atti autentici esecutivi secondo il diritto dello Stato di origine (op. cit., p. 226 e 227 n. 1 e 3). Il documento (B) invocato dall'escusso quale titolo di rigetto definitivo risulta quindi contemplato dall'art. 31 LDIP così come interpretato

dalla prima (atto autentico) e terza ( Jametti Greiner , op. cit., pp. 197-201 e 206-208) corrente dottrinale, mentre non sembra esserlo alla luce della seconda tesi (cfr. infra). b. La prima e la terza tesi non si conciliano con il testo dell'art. 31 LDIP. In effetti, un atto autentico, anche esecutivo secondo il diritto dello Stato di origine, non è necessariamente un "documento della giurisdizione volontaria". Decisivo è piuttosto che il documento emani da un'autorità investita di un potere di giurisdizione, ossia del potere di applicare concretamente il diritto materiale (anche se l'autorità si limita a rilasciare l'atto o a registrarlo purché tale formalità sia necessaria alla formazione, alla modifica o all'estinzione del diritto soggettivo, ad es. nel caso della registrazione di un divorzio convenzionale, cfr. B ucher , op. cit., n. 581). La semplice constatazione di una dichiarazione di volontà in un atto pubblico non è un atto di giurisdizione. Il carattere esecutivo che il diritto straniero può attribuire ad un tale atto non è poi determinante per la questione di sapere se esso va assimilato, alla luce del diritto svizzero, ad un titolo di rigetto definitivo: la nozione di "decisione" ai sensi degli art. 25 e 31 LDIP deve in effetti essere interpretata in virtù del diritto svizzero (cfr. Domenico Acocella , Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, San Gallo 1989, p. 158, n. 2 i.f.; implicitamente: Paul Volken , IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 3 ad art. 25). Del resto, anche Jametti Greiner, sebbene riconosca che i titoli esecutivi di diritto straniero potrebbero essere dichiarati esecutivi in Svizzera e parificati a titoli di rigetto definitivo (op. cit., p. 219), ammette che tali documenti non possono essere riconosciuti in Svizzera quando l'autorità che lo rilascia non gode di un potere di decisione (op. cit., p. 207-208). Sarebbe quindi sorprendente, anche sotto il profilo del testo dell'art. 31 LDIP, che il legislatore svizzero abbia voluto parificare l'esecuzione delle decisioni di origine statale con quella di documenti i cui effetti giuridici (in particolare il carattere esecutivo) non possono essere riconosciuti in Svizzera. c. Resta da esaminare se il titolo di rigetto invocato (doc. B) costituisca o meno un documento della giurisdizione volontaria ai sensi dell'art. 31 LDIP. d. Il doc. B si caratterizza come un riconoscimento di debito firmato davanti ad un notaio germanico, con il quale il debitore, oltre a riconoscere l'esistenza e l'ammontare del proprio debito, si sottopone all'esecuzione forzata immediata sul suo intero patrimonio ("Wegen des vorgennanten Betrages nebst Zinsen unterwerfe ich mich der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in mein gesamtes Vermögen", cosiddetta "Unterwerfung") e autorizza il notaio a rilasciare al creditore, su istanza ed in ogni tempo, una copia autentica dell'atto notarile ("Ausfertigung dieser Urkunde"). In diritto germanico, un tale atto notarile è un titolo esecutivo ("Vollstreckungstitel", § 794 cpv. 1 n. 5 ZPO-D). Per chiedere misure esecutive, il creditore deve produrne una copia autentica esecutiva ("vollstreckbare Ausfertigung", cfr. § 724 ZPO-D) che gli rilascia, su istanza, il notaio presso il quale è depositato l'atto (§ 797 cpv. 2 ZPO-D) e che contiene una clausola esecutiva ("Vollstreckungsklausel": "Vorstehende, mit der Urschrift übereinstimmende Ausfertigung wird hiermit der Volksbank Kraiburg-Waldkraiburg eG als Beteiligter zum Zwecke der Zwangsvollstreckung auf Ansuchen erteilt", cfr. § 725 ZPO-D). Essendo la copia autentica rilasciata ad una persona determinata, un successore in diritto del creditore, che intende inoltrare un'esecuzione contro il debitore, deve ottenere una "vollstreckbare Ausfertigung" rilasciata a suo nome (§ 727 cpv. 1, per il rinvio del § 795 ZPO-D); il debitore può essere sentito (§ 730 ZPO-D). Contro il rilascio della copia autentica esecutiva, il debitore può opporsi con il mezzo dell'"Erinnerung gegen Erteilung der Vollstreckungsklausel" (§ 732 ZPO-D) o della "Klauselgegenklage" (§ 768 ZPO-D), che

gli permette di far valere obiezioni di tipo formale (in particolare mancanza della “Unterwerfung”), risp. materiale (segn. la mancanza di un titolo attestante il cambiamento di creditore), contro la validità del rilascio della “Vollstreckungsklausel”, oppure con una “Vollstreckungsabwehrklage” (§ 767 ZPO-D), azione che gli consente di sollevare obiezioni ed eccezioni di merito relative alla pretesa del creditore. L’esecuzione può, in ogni tempo, essere sospesa o limitata nei casi previsti al § 775 ZPO-D, in particolare qualora una sentenza esecutiva lo ordini (segnatamente nell’ambito di una delle azioni testé menzionate) o che l’escusso provi con documenti di aver pagato o di aver ottenuto una dilazione. e. Risulta dalla descrizione che precede che il notaio germanico, per rilasciare la “vollstreckbare Ausfertigung”, non esercita alcun potere di giurisdizione (o di decisione), limitandosi a constatare la volontà del debitore e ad aggiungere una clausola esecutiva prevista dalla legge. Vi è quindi una differenza fondamentale tra la “vollstreckbare Ausfertigung” del § 797 cpv. 2 ZPO-D e il mandato di esecuzione (“Vollstreckungsbescheid” del § 699 ZPO-D), il quale è parificato in Svizzera ad un titolo di rigetto definitivo (cfr. art. 1 della Convenzione 2 novembre 1929 tra la Confederazione svizzera e il Reich germanico; DTF 86 I 33 ss.; Rep. 1991, 388 ss; Gilliéron, op. cit., n. 73 e 79 ad art. 30a), il tribunale competente per emanare un tale Vollstreckungsbescheid, oltre ad essere un’autorità giudiziaria (“Gericht”), controllando in particolare che l’ingiunzione (“Mahnbescheid”) di cui al § 692 ZPO-D sia stata notificata al debitore e che esso non abbia interposto opposizione (“Widerspruch”, cfr. § 694 ZPO-D). Del resto, parificare la “vollstreckbare Ausfertigung” del notaio germanico ad un titolo di rigetto definitivo creerebbe una disparità di trattamento con il suo collega svizzero, i cui atti autentici (ad es. rogito di costituzione di una cartella ipotecaria, che pure contiene un riconoscimento di debito da parte del debitore) non consentono al creditore di ottenere il rigetto definitivo. Tale disparità esiste, è vero, nell’ambito della Convenzione di Lugano (cfr. art. 50 CL) ed è stato proposto, senza risultato, di rimediarsi con l’introduzione nel diritto svizzero della possibilità di conferire un carattere esecutivo agli atti autentici rilasciati da un notaio con studio in Svizzera (cfr. Bucher, op. cit., n. 621). Il legislatore, quando ha adottato la LDIP, non ha dovuto negoziare con altri paesi come ha dovuto farlo per l’adesione alla Convenzione di Lugano, di modo che si può dubitare che abbia voluto introdurre questa disparità di trattamento con l’adozione dell’art. 31 LDIP. f. L’introduzione nella LEF dell’art. 85a non ha d’altronde modificato gli art. 80 a 82 LEF né l’art. 31 LDIP (cfr. Bucher, op. cit., n. 862-863). Non si può quindi interpretare il concetto di titolo di rigetto definitivo in modo più estensivo che precedentemente con l’argomento che l’azione dell’art. 85a LEF consente comunque all’escusso di difendersi in ogni tempo, a pena di rinunciare alla distinzione tra rigetto provvisorio e definitivo. g. La “vollstreckbare Ausfertigung” ai sensi del § 797 cpv. 2 dZPO non è un titolo di rigetto definitivo.

#### **E. 4.2**

A titolo abbondanziale, va rilevato che il fatto che la “vollstreckbare Ausfertigung” ai sensi del § 797 cpv. 2 dZPO possa essere impugnata in ogni tempo con i mezzi di cui ai § 732, 767 e 768 dZPO esclude che possa essere considerata come definitiva ai sensi dell’art. 25 lett. b LDIP (contra Jametti Greiner, op. cit., p. 211-212, che sostiene che la “Vollstreckungsabwehrklage” del § 767 dZPO non è un rimedio ordinario contro l’“Ausfertigung”, senza però pronunciarsi sui mezzi d’impugnazione di cui agli § 732 e 768 dZPO).

#### **E. 5**

Poiché il doc. B contiene un riconoscimento di debito firmato dall'escusso, esso va considerato come un titolo di rigetto provvisorio ai sensi dell'art. 82 LEF.

### **E. 5.1**

Il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere concesso solo qualora vi sia il trinomio di identità tra, da una parte, l'escutente, l'escusso ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, e, dall'altra parte, il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Flavio Cometta, *Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese*, Rep. 1989, p. 331).

### **E. 5.2**

In casu, l'appellante contesta l'identità riferita alla legittimazione del creditore. Risulta però dai due atti di cessione di credito del 8 febbraio 1989 annessi al doc. B che l'appellato è il titolare attuale del credito constatato nell'atto notarile. L'appellante non ha poi reso verosimile, in base a riscontri oggettivi, che queste cessioni fossero nulle, accontentandosi di allegazioni non supportate da alcun documento.

### **E. 5.3**

Ex art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito.

### **E. 5.4**

L'escusso invoca anzitutto la prescrizione. a. Vi è controversia tra le parti sul diritto applicabile a tale questione. Non è evidente se il riconoscimento astratto constatato nell'atto notarile abbia o meno un effetto novatorio (cfr. Eugen Bucher, *Schweizerisches Obligationenrecht*, Allg. Teil, 2a. ed., Zurigo 1988, p. 57-58, in particolare lett. cc), effetto che del resto non va presunto (art. 116 cpv. 1 CO). Comunque la questione può rimanere irrisolta: che si qualifichi il rapporto giuridico sorto tra le parti di mutuo (la prestazione caratteristica ai sensi dell'art. 117 cpv. 2 è in tal caso quella della banca, cfr. art. 117 cpv. 3 lett. b LDIP) oppure di riconoscimento unilaterale di debito (la prestazione caratteristica è allora quella del debitore, cfr. Bernard Dutoit, *Commentaire de la LDIP*, 2a. ed., Basilea e Francoforte 1997, n. 38bis ad art. 117; DTF 65 II 80-81), il diritto applicabile risulta in ogni caso essere quello germanico. Infatti, ai sensi dell'art. 117 cpv. 2 LDIP, la stabile organizzazione della banca germanica indicata quale creditrice nell'atto notarile nella prima ipotesi, risp. la dimora abituale dell'appellante nella seconda ipotesi, erano molto verosimilmente tutte e due situate in \_\_\_\_\_ al momento della conclusione del contratto di mutuo (\_\_\_\_\_ ha secondo ogni probabilità sempre avuto la sede a \_\_\_\_\_ risp. del riconoscimento di debito (cfr. domicilio indicato nell'atto notarile). Il momento tipico per localizzare la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica è in effetti, di regola, quello della conclusione del contratto, pure in caso di cessione ulteriore del credito (cfr. Dutoit, op. cit., n. 49 ad art. 117; Amstutz/Vogt/Wang, *Kommentar IPR*, n. 82 ad art. 82-83). b. In diritto tedesco (cfr. doc. E e F), il riconoscimento di debito interrompe la prescrizione (§ 208 BGB); una nuova prescrizione ricomincia a decorrere da quel momento (§ 217 BGB). Il credito (astratto) constatato in un titolo esecutivo ("vollstreckbare Urkunde", segnatamente l'atto notarile di cui al doc. B, cfr. § 794 cpv. 1 n. 5 dZPO) è sottoposto alla prescrizione ordinaria trentennale (§ 195 BGB), anche se il termine di prescrizione applicabile al credito causale era più breve (§ 218 cpv. 1 BGB). Nella fattispecie non sono ancora decorsi 30 anni dal riconoscimento di debito del 2 ottobre

1978, di modo che l'eccezione di prescrizione va respinta per quanto concerne il capitale.

### **E. 5.5**

Le pretese relative al pagamento di interessi si prescrivono, in diritto tedesco, in quattro anni (§ 197 BGB). Gli interessi esigibili attestati in un titolo esecutivo risultano però essere sottoposti alla prescrizione ordinaria trentennale (§ 218 cpv. 1 BGB), mentre agli interessi che matureranno dopo torna applicabile il termine di prescrizione più breve (§ 218 cpv. 2 BGB), ossia quello quadriennale. La prescrizione viene interrotta qualora il creditore faccia valere le sue pretese davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa (§ 220 BGB). Dal doc. B risulta che l'escusso ha riconosciuto oltre al capitale di DM 354'000.— interessi annuali del 10% pagabili trimestralmente alla fine di ogni trimestre. Essi appaiono quindi essere interessi convenzionali – e non moratori – non ancora esigibili al momento del riconoscimento. In virtù dei combinati § 218 cpv. 2 e 197 \_\_\_\_\_ si prescrivono in quattro anni. Non emerge dagli atti che il pagamento degli interessi sia stato chiesto davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa prima del 6 ottobre 1999 (data del precetto esecutivo, doc. A; l'”Umschreibung” 3 dicembre 1998 di cui al doc. B non interrompe la prescrizione, dato che non è firmata dal debitore e non può pertanto essere considerata quale riconoscimento di debito), di modo che solo quelli maturati meno di quattro anni prima di tale data vanno considerati non prescritti, ossia quelli correnti dal 1. gennaio 1996. Visto il carattere contrattuale di questi interessi, ci si può chiedere se vadano riconosciuti interessi composti (ovviamente solo a partire dal 1. gennaio 1996, non potendosi in ogni caso calcolare interessi su interessi prescritti) o calcolati quali interessi semplici. Il § 289 \_\_\_\_\_ prescrive che di regola i crediti di interessi non portano interesse (cfr. art. 105 cpv. 1 CO). Non risulta dai documenti agli atti che le parti abbiano voluto derogare a tale regola.

### **E. 5.6**

Infine, l'appellante fa valere che la prescrizione trentennale del diritto germanico lederebbe l'ordine pubblico svizzero. Va tuttavia richiamato che fino al 1. gennaio 1997, i crediti accertati mediante attestato di carenza di beni erano imprescrittibili (art. 149 cpv. 5 aLEF) e che, secondo il diritto transitorio, essi cominciano a prescrivere (in 20 anni, art. 149a cpv. 1 nLEF) dal momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (art. 2 cpv. 5 delle disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994). Vale a dire che un credito per il quale è stato rilasciato un attestato di carenza di beni il 2 ottobre 1978 (data dell'allestimento dell'atto notarile di cui al doc. B) non si prescriverà, secondo il diritto svizzero, prima del 2 ottobre 2017. La prescrizione trentennale del diritto germanico non appare quindi contraria al nostro ordine pubblico. Va in effetti ricordato che l'attestato di carenza di beni, nel nostro diritto, non attesta l'esistenza del credito che concerne, particolarmente vigente il diritto anteriore al 1. gennaio 1997, quando l'escusso non poteva rimediare al fatto che avesse ommesso di interporre opposizione con l'azione dell'art. 85a LEF.

### **E. 6**

L'appello 13 gennaio 2000 di \_\_\_\_\_ va quindi parzialmente accolto. Considerato che l'appellante vince circa per la metà in entrambe le istanze (l'escutente chiedeva fr. 287'448.-- + ~ 20 anni di interessi [fino alla data dell'esecuzione] al 10% = fr. 862'344.--, mentre ottiene fr. 402'427,20 = fr. 287'448.-- + 4 anni di interessi al 10%), la tassa di giustizia è ripartita per metà tra le parti e le indennità vengono compensate (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). per i quali motivi, richiamati gli art. 80-84 LEF, 31 LDIP

nonché 61 e 62 OTLEF pronuncia 1. L'appello 13 gennaio 2000 di \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.